

Causa 24/86

Vincent Blaizot contro Université de Liège ed altri

(domanda di pronunzia pregiudiziale
proposta dal tribunal de première instance di Liegi)

« Non discriminazione — Accesso all'insegnamento universitario —
Ripetizione dell'indebito »

Relazione d'udienza	381
Conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn presentate il 17 settembre 1987	395
Sentenza della Corte 2 febbraio 1988	398

Massime della sentenza

- 1. Politica sociale — Politica comune di preparazione professionale — Preparazione professionale — Nozione — Studi universitari di medicina veterinaria — Inclusione (Trattato CEE, art. 128)*
- 2. Diritto comunitario — Principi — Parità di trattamento — Discriminazione a causa della cittadinanza — Studi universitari che preparino in uno Stato membro ad un titolo per una professione — Diritto d'iscrizione o « minerval » prescritto per i soli cittadini degli altri Stati membri — Divieto — Accertamento in una sentenza pregiudiziale — Interpretazione che non si applica alle domande di accesso agli studi universitari anteriori alla pronunzia della sentenza (Trattato CEE, artt. 7 e 177)*
- 3. Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative — Effetto retroattivo — Limiti — Certezza del diritto — Potere discrezionale della Corte (Trattato CEE, art. 177)*

1. Qualunque forma d'insegnamento che prepari ad un titolo per una professione, un mestiere o un posto specifico, oppure che attribuisca l'idoneità particolare per il loro esercizio, rientra nell'insegnamento professionale, il quale ricade, per quanto riguarda le condizioni d'accesso, nel d'applicazione del trattato. Per quanto riguarda l'insegnamento universitario, ciò vale non solo se l'esame finale attribuisce il titolo immediato per l'esercizio di una professione, di un mestiere o di un'attività determinata che presupponga questo titolo, ma anche nel caso in cui questi studi attribuiscono un'idoneità particolare di cui lo studente ha bisogno per l'esercizio di una professione, di un mestiere o di un'attività, anche se l'acquisto di queste cognizioni non è prescritto, per detto esercizio, da disposizioni di legge, di regolamento o amministrative. Di conseguenza, la nozione di preparazione professionale comprende gli studi universitari di medicina veterinaria.
2. L'esigere un contributo, un diritto d'iscrizione o un minerval, come condizione per l'accesso agli studi universitari che preparino ad un titolo per una professione, per un mestiere o per un posto specifico, agli studenti cittadini degli altri Stati membri, mentre lo stesso onere non grava sugli studenti nazionali, costituisce una discriminazione a causa della cittadinanza vietata dall'art. 7 del trattato.

Tuttavia, dato che solo grazie al graduale sviluppo della politica comune di preparazione professionale menzionata nell'art. 128 del trattato è divenuto possibile includere detti studi universitari nella nozione di preparazione professionale ai sensi del diritto comunitario, sviluppo che ha trovato riscontro nel comporta-

mento della Commissione con la conseguenza che l'atteggiamento assunto da questa ha potuto indurre gli ambienti interessati a ritenere logico che una normativa nazionale, la quale disciplinava in modo discriminatorio l'accesso all'insegnamento universitario, fosse conforme al diritto comunitario, considerazioni tassative di certezza del diritto ostano alla rimessa in discussione di rapporti giuridici che hanno esaurito i loro effetti nel passato, dal momento che ciò sconvolgerebbe retroattivamente il sistema di finanziamento dell'insegnamento universitario e potrebbe implicare conseguenze imprevedibili per il buon funzionamento degli studi universitari.

Ne consegue che l'efficacia diretta dell'art. 7 del trattato non può essere fatta valere, per quanto riguarda l'accesso agli studi universitari, a sostegno di pretese relative a sovrattasse d'iscrizione indebitamente versate per periodi anteriori alla data della sentenza che accerti, in sede di rinvio pregiudiziale, l'obbligo di applicare il diritto comunitario alle modalità d'accesso all'insegnamento universitario, salvo per quanto riguarda gli studenti che, prima di questa data, hanno esperito un'azione giurisdizionale o proposto un ricorso equivalente.

3. L'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte nell'esercizio della competenza attribuitale dall'art. 177 del trattato chiarisce e precisa, se necessario, il significato e la portata della norma stessa come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne consegue che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti prima

della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione, sempreché, d'altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione di detta norma.

Solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di

far valere la disposizione così interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. A questo proposito dev'essere preso in considerazione il fatto che, benché le conseguenze pratiche di qualsiasi pronuncia del giudice debbano essere attentamente ponderate, non si può tuttavia spingersi fino a sminuire l'obiettività del diritto e compromettere la sua applicazione futura a motivo delle ripercussioni che la pronuncia può avere per il passato.

RELAZIONE D'UDIENZA presentata nel procedimento 24/86 *

I — Gli antefatti e il procedimento

Il Blaizot e i 16 altri studenti (in prosieguo: « gli attori ») sono cittadini francesi. Essi hanno ottenuto un permesso di soggiorno come studenti, quindi potevano risiedere in Belgio al solo scopo di compiere studi di medicina veterinaria. Questi studi comprendono 3 anni di candidatura specifica e tre anni di dottorato.

L'università di Liegi, quella di Lovanio e le facultés universitaires di Namur impartiscono l'insegnamento del triennio di candidatura e possono conferire a chi ha regolarmente frequentato i corsi il diploma di « candidato ai corsi superiori di medicina veterinaria ». L'università di Bruxelles comprende un anno di avviamento allo studio della medicina, terminato il quale gli allievi

possono direttamente proseguire, in altre sedi, il corso della « candidatura » delle facoltà di veterinaria. L'università di Liegi impartisce inoltre l'insegnamento relativo al triennio di dottorato. Gli studenti che hanno ivi frequentato regolarmente i corsi possono conseguire la laurea in veterinaria.

Gli attori hanno frequentato i corsi del primo triennio in uno degli istituti universitari summenzionati.

Per ciascun anno accademico, gli attori hanno dovuto versare, da un lato, la tassa d'iscrizione normale, fissata in 10 000 BFR (regio decreto 4 agosto 1972, modificato dal regio decreto 31 agosto 1978) nonché altri contributi normalmente richiesti anche agli studenti belgi. D'altro canto, in quanto cittadini stranieri, dovevano versare una tassa d'iscrizione complementare, detta minerval,

* Lingua processuale: il francese.